



A

COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

Allegato alla deliberazione di Giunta n.61 del 29-07-2025

Aggiornamento della procedura vigente per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing), ai sensi del D.Lgs n. 24/2023 24 e delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e schemi di Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni approvata dall'ANAC con provvedimento del 7 novembre 2024.

1. Premessa.

Con il presente atto organizzativo si intende aggiornare e integrare la procedura della disciplina del whistleblowing, in attuazione del D.Lgs. n. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e schemi di Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni approvata dall'ANAC con provvedimento del 7 novembre 2024;

Obiettivo della procedura è dunque, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative aggiornate e dall'altra, quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza;

2. Normativa e Linee Guida ANAC.

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione”*;
- Decreto legislativo n. 24 del 2023 recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*;

- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”. *Procedure per la presentazione delle segnalazioni esterne*”. Tali Linee Guida. sostituiscono le precedenti Linee Guida di Anac n. 469/2021;
- Linee Guida Anac in ambito whistleblowing .

3. Chi è il whistleblower.

Il whistleblower (“soffiatore di fischiotto”) è “*la **persona fisica** che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui è venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo*”.

4. Chi può segnalare (ambito soggettivo).

Sono legittimati a segnalare i soggetti che operano nel contesto lavorativo del Comune di Palermiti, in qualità di:

- dipendenti, a qualsiasi titolo, del Comune di Palermiti, a tempo determinato o indeterminato;
- lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’amministrazione comunale torinese;
- lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Palermiti;
- liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’amministrazione comunale torinese;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero di fatto, presso il Comune di Palermiti.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale. In questo caso le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa.

5. Quando si può segnalare.

La segnalazione, denuncia o la divulgazione pubblica può essere effettuata in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 24/2023, la tutela dei soggetti segnalanti si applica nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Comune di Palermiti non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

6. Cosa si può segnalare.

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'**interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica**. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto⁵.

Il legislatore, a tale proposito, ha tipizzato all'art. 2 del Decreto le fattispecie di violazioni:

a) *violazioni del diritto nazionale con riferimento a:*

- *illeciti civili;*
- *illeciti amministrativi;*
- *condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- *violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.Lgs. n. 231/2001 (laddove vigente);*
- *illeciti penali;*
- *illeciti contabili;*

b) *violazioni del diritto dell'Unione europea in riferimento a:*

- *illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24 del 2023 - relativa ai seguenti settori:*
- *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
- *sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;*
- *tutela dell'ambiente; – radioprotezione e sicurezza nucleare;*

- *sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; – salute pubblica; – protezione dei consumatori;*
- *tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'Articolo 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE);*
- *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
- *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti.*

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (quali l'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesamente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Inoltre, ai sensi dell'art.1, co. 2 del Decreto, **non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia** le seguenti fattispecie:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un **interesse di carattere personale del soggetto segnalante** o del soggetto che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- le segnalazioni di violazioni **in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dall'Unione europea.

7. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del whistleblowing e del sistema di tutela ad esso connesse, le segnalazioni devono essere rispondenti a determinate caratteristiche, diversamente non potranno essere accordate le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

La segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata. Il segnalante deve quindi fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto, affinché sia possibile accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici, incarico/ruolo e recapiti del segnalante;
- circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- chiara e completa descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

E' possibile allegare documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale whistleblowing.

8. Segnalazioni anonime.

La procedura whistleblowing consente la presentazione di segnalazioni anonime, ovvero, quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Tali segnalazioni **non sono riconducibili alle segnalazioni whistleblowing, sono equiparate a segnalazioni ordinarie** e sono prese in considerazione solo nel caso in cui risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo

rilevanti.

Al segnalante anonimo non sono applicabili le misure di protezione e tutela previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni anonime ricevute sono registrate e conservate **non oltre cinque anni** decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni, a causa di quella segnalazione anonima o denuncia anonima, in tal caso il segnalante può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce a fronte delle predette ritorsioni.

9. Segnalazioni inviate a un soggetto diverso dal RPCT.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiara di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa sarà considerata “*segnalazione whistleblowing*”, andrà trasmessa **entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT**, dandone contestuale notizia al segnalante. Diversamente detta segnalazione sarà considerata come ordinaria.

10. I canali di segnalazione interni ed esterni.

La segnalazione degli illeciti può avvenire utilizzando uno dei seguenti canali:

- **interno** (nell’ambito del contesto lavorativo);
- **esterno** presso ANAC;
- **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, i mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- **denuncia** all’Autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito il canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

11. Il canale interno e le modalità di segnalazione.

Il segnalante può accedere attraverso il link: disponibile dalla home page del sito internet istituzionale del Comune.

12. I canali di segnalazione esterna.

Solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore i

segnalanti possono fare ricorso al canale esterno attivato presso ANAC ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 D.Lgs. 24/2023.

Le modalità di segnalazione all'ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Il decreto riconosce inoltre ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

E' importante sottolineare che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione indirizzata al RPCT o ad ANAC, non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella alla competente Autorità giudiziaria.

13. Il ruolo del RPCT .

Al RPCT è affidata, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n.24/2023, la gestione del canale interno, ed è l'unico soggetto individuato quale destinatario delle segnalazioni.

14. Modalità di gestione della segnalazione.

a) *Esame preliminare della segnalazione ricevuta*

Il RPCT provvede ad una prima verifica finalizzata a determinare l'ammissibilità e la ricevibilità della segnalazione, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 24/2023.

Nel corso del predetto esame viene, in particolare, verificato;

- se il segnalante riveste, o meno, una delle qualifiche indicate al precedente paragrafo 4),
- se la segnalazione rientra nell'ambito delle "*condotte illecite*";
- se le suddette condotte riguardano situazioni di cui il soggetto è venuto a conoscenza nel proprio **contesto lavorativo**, per tale si intendono le attività lavorative, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di rapporti giuridici di cui all'art. 3, co. 3 e 4 del D.Lgs n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tale attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (art. 2, lett. i);
- se la segnalazione consente l'individuazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e, quindi, una descrizione precisa dei fatti oggetto

della segnalazione e, ove presenti, anche delle modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

- se la segnalazione è stata inoltrata “*nell’interesse pubblico e/o nell’interesse dell’integrità della P.A.*”, per cui saranno archiviate le doglianze di carattere esclusivamente personale del segnalante o le rivendicazioni.

Resta ferma la possibilità per il RPCT di chiedere alla persona segnalante, ove ritenuti necessari, ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

In mancanza di uno o più dei suddetti elementi o nel caso in cui non siano state fornite le integrazioni richieste, il RPCT **può dichiarare inammissibile la segnalazione e archivarla**, fornendo al segnalante la motivazione della decisione.

b) Istruttoria e accertamento della segnalazione

Il RPCT una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, procede all’istruttoria interna effettuando tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Tale attività di accertamento può essere svolta:

- direttamente, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dall’analisi della documentazione/informazioni già ricevute con la segnalazione;
- attraverso eventuali documenti integrativi richiesti al fine di circostanziare meglio la segnalazione;
- mediante il coinvolgimento di altri Settori in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali che risultano necessarie per il caso di specie;
- tramite audizione di eventuali ulteriori soggetti interni.

Nel caso in cui il RPCT si avvalga del supporto specialistico del personale di altre strutture, viene comunque garantita la riservatezza del segnalante di cui all’art. 12 del D.lgs n.24/2023.

c) Decisione.

Una volta completata l’attività di accertamento il RPCT qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, dispone l’archiviazione con adeguata motivazione. Laddove,

invece, ravvisi elementi di fondatezza della segnalazione provvede a formale riscontro contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati, nonché a comunicarlo agli organi preposti interni e/o enti/istituzioni esterne, per i relativi seguiti:

- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), in quanto competente, per l'esercizio dell'azione disciplinare e l'applicazione delle eventuali sanzioni in relazione alla gravità dei fatti riscontrati (**se si ravvisa un'ipotesi di illecito disciplinare**);
- all'Autorità giudiziaria ordinaria competente, (**se si ravvisa un'ipotesi di reato**), nel rispetto della tutela della riservatezza come previsto dalla normativa. Il segnalante sarà preventivamente informato tramite piattaforma che la sua segnalazione è stata inviata all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il RPCT provveda all'inoltro della segnalazione alla competente procura, le eventuali successive integrazioni effettuate dal segnalante dovranno essere direttamente trasmesse dal RPCT all'Autorità giudiziaria individuata;
- alla Corte dei Conti (**se si ravvisa l'ipotesi di un illecito contabile**).

Nell'invio ai diversi destinatari, il RPCT mantiene segreta l'identità del segnalante, nei termini e alle condizioni previste dal D.Lgs. n.24/2023 e non rileva nessun fatto o circostanza da cui è possibile risalire all'identità del segnalante.

Nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, verrà sempre indicato che si tratta di segnalazione di whistleblowing da trattare nei limiti indicati nel D.Lgs. n. 24/2023.

L'iter dell'esame e verifica della segnalazione viene concluso **entro tre mesi dalla data del ricevimento della segnalazione** e il RPCT, entro tale termine, fa pervenire al segnalante apposita **comunicazione di riscontro**. Tale termine non è perentorio, perché può verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori, in tal caso il riscontro alla persona segnalante assume un carattere interlocutorio ed è volto ad informarlo circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria da parte del RPCT.

Il RPCT provvede a comunicare alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

E' sempre possibile per il segnalante ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso la piattaforma dedicata. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

15. La tutela della riservatezza del segnalante.

In conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, **l'identità della persona segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, **non possono essere rivelate**, senza il consenso espresso della

stessa persona segnalante, a persone diverse dai soggetti incaricati della trattazione delle segnalazioni.

Solo in due casi espressamente previsti dal comma 6 del richiamato art.12, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel **procedimento disciplinare** laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei **procedimenti instaurati** in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è riferita non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Il trattamento di tali elementi è quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

16. Tutela della riservatezza dell'identità di altri soggetti.

Il D.Lgs. n. 24/2023 estende le tutele della riservatezza dell'identità, oltre ai soggetti di cui al precedente paragrafo 4), anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, come di seguito riportato:

- al **facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle **persone** del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legate da uno stabile

legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- alle **persone** del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con lui un **rapporto abituale e corrente**;
- agli **enti di proprietà** del segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

17. La tutela da ritorsioni.

L'art. 17 del D.Lgs. n.24/2023 prevede, a tutela del whistleblower, il **divieto di ritorsione**.

Di seguito viene riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo di **condotte ritorsive**:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni delle presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, **competete esclusivamente ad ANAC**, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Qualora la comunicazione sulle ritorsioni sia pervenuta a soggetti diversi da ANAC, è necessario che gli stessi la trasmettano per competenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

18. Limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa per chi segnala.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 24/2023 non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello di cui all'articolo 1, co. 3, del D.Lgs.n. 24/2023), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando ricorrono le due seguenti condizioni:

- se al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rilevare la violazione.

19. La tutela dei soggetti coinvolti o persone menzionate nella segnalazione

Il Decreto D.Lgs n. 24/2023 prevede all'art 12, comma 7, che la tutela dell'identità sia garantita anche ai soggetti coinvolti o alle persone menzionate nella segnalazione, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita (soggetto segnalato²³) nel rispetto delle medesime garanzie previste per il segnalante.

A sostegno della persona coinvolta e del suo diritto di difesa, l'art. 12, comma 9 del D. Lgs n. 24/2023 ha altresì riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri

dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

20. Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione e cancellazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione, come previsto dall'art. 14 D.Lgs. 24/2023, sono conservate (*periodo di data retention*) per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni**, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art.12 del predetto decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.51/2018. Decorso tale termine la predetta documentazione viene cancellata, ad eccezione degli atti e documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dall'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) (procedimento disciplinare, trasmissione degli atti alle autorità competenti, ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

21. Disposizioni finali e rinvio.

Il Comune promuove un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'anticorruzione e etica pubblica.

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto sono fonte di responsabilità disciplinare.

Nell'allegato 3 **"Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza"** dei prossimi PIAO, verrà data indicazione del numero delle segnalazioni whistleblowing ricevute e la relativa fase

di lavorazione. Inoltre, tali dati verranno anche riportati nella Relazione annuale del RPCT, di cui all'art.1, comma 14, della legge 190/2012, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente procedura, si fa rinvio al D.lgs. n. 24/2023, alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 2023 e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Comune.